

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 22 dicembre 2016

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 13 /2016

OGGETTO: La "rottamazione" dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016

Recentemente sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017".

Di seguito si riportano le principali novità del decreto riguardanti la **soppressione di Equitalia** e la **definizione agevolata dei ruoli** affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2

È confermato a decorrere **dall'1.7.2017**:

- la **soppressione di Equitalia**;
- l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) "**Agenzia delle Entrate – Riscossione**".

In sede di conversione:

- è stato **differito al 30.6.2017** il termine previsto dall'art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell'attività di **accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali** da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa;
- è previsto che, a **decorrere dall'1.7.2017**, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – Art. 6

È confermata, la definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi. In sede di conversione la definizione è stata riconosciuta **ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016** (in precedenza fino al 2015).

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale, o in rate** sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata può **riguardare il singolo carico** iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale (così, ad esempio, possono essere oggetto di definizione solo le somme dovute a titolo di tributi, con esclusione di quelle dovute a titolo di contributi previdenziali, ovvero solo l'IVA con esclusione dell'IRPEF).

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che **hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano **effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016**.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

L'Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;

Studio De Checchi Fiscale S.r.l. - Via Verdi, 113 – 35011 Campodarsego (PD) Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686

C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600360285 – R.E.A. n. 403023 e-mail: info@studiodechecchi.it

Sito: www.studiodechecchi.it

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l'Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In sede di conversione l'esclusione è stata estesa anche alle **"altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali"**.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'**apposita dichiarazione da effettuare**:

- **entro** il termine fissato, in sede di conversione, al **31.3.2017** (in precedenza, 23.1.2017);
- utilizzando l'**apposito nuovo modello "DA1 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata"**, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Come disposto in sede di conversione, **entro il 31.3.2017** il contribuente può **integrare la dichiarazione** presentata anteriormente a tale data.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

In sede di conversione:

- è stato fissato al **31.5.2017** (in precedenza 21.4.2017) il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;
- sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che:
 - il **70%** di quanto dovuto va versato **nel 2017** e il restante **30%** va versato **nel 2018**;
 - il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in **rate di pari ammontare**, nel numero **massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018**.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno	Scadenza rate
2017	Luglio, settembre, novembre
2018	Aprile, settembre

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente che consente di pagare il debito fino ad un massimo di 72 rate (6 anni).

N.B. Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.


STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ENTI LOCALI – Art. 6-ter

In sede di conversione, la definizione agevolata è stata prevista anche relativamente alle **somme riferite ad entrate**, anche tributarie, **di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni**, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificate dal 2000 al 2016** da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione.

In particolare, entro il 31.1.2017 (60 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione), i predetti soggetti possono prevedere "**l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate**", stabilendo:

- il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.9.2018;
- le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini di presentazione dell'istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, con l'assunzione dell'impegno alla relativa rinuncia;
- il termine di trasmissione al debitore, da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o singola rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

Il beneficio in esame **non può essere richiesto** per le medesime somme per le quali è esclusa la definizione agevolata dei ruoli (recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, ecc.).

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

Per maggiori informazioni riguardanti la definizione agevolata delle somme relative ad enti locali si prega di contattare il proprio professionista di riferimento.

IMPORTANTE: Qualora foste interessati alla valutazione della convenienza di aderire alla definizione agevolata dei ruoli, Vi preghiamo di compilare la "scheda di incarico" riportata nella pagina successiva e di restituirla al Vostro referente entro la data del 31/01/2017.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Riferimento Circolare Prot. G 13 /2016

SCHEDA DI INCARICO DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI

Il/la sottoscritto/a _____

- In proprio
- In qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

Incarica lo Studio De Checchi Fiscale srl a procedere con la **valutazione della convenienza di aderire alla definizione agevolata** *ex art. 6 del D.L. nr. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 225/2016*

Luogo e data _____

Firma _____